

# Regolamento di Polizia Urbana

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti, i comportamenti rituali nella vita della città onde assicurare la ordinata convivenza, la sicurezza dei cittadini, la tutela e il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso.

2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini devono osservare le singole disposizioni emanate dal Comune per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente e i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Municipale o da altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

### Art. 2 Ambito di applicazione

1. La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, delle proprietà private ma gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

## TITOLO II SICUREZZA, DECORO URBANO E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

### Art. 3

## Comportamenti vietati ai fini della tutela dei luoghi e della sicurezza delle persone

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di:
- a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili;
  - b) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito;
  - c) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
  - d) collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili se non idoneamente assicurati con sistemi atti a impedirne la caduta. L'innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi e simili nonché il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - e) stendere panni, tappeti ed altri oggetti simili o collocare stendini nelle facciate delle case verso gli spazi pubblici o in vista di essi;
  - f) incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
  - g) apporre cartelli pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sui segnali stradali in corrispondenza delle aree di intersezione e comunque ove venga ridotta la visibilità per gli utenti della strada; è inoltre vietato fissare con chiodi detto materiale agli alberi;
  - h) lanciare palle di neve, schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, insudiciarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
  - i) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere;
  - l) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
  - m) gettare o spargere materie solide sul suolo pubblico e produrre esalazioni nocive o moleste nell'aria;
  - n) condurre, tranne ove consentito, cani di taglia piccola o media senza guinzaglio; i cani di taglia grande dovranno essere muniti anche della museruola e condotti da persone in grado di controllarne le eventuali azioni.

## Art. 4

### Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto divieto di:

a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio;

b) accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili a meno di 150 metri dalle abitazioni, in ore diurne ed in presenza di vento;

c) allestire barbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato.

2. Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere a idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

#### Art. 5

##### Disposizioni particolari per lo sgombero di neve e ghiaccio

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.

2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili, senza interessare il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata; sono inoltre tenuti a rimuovere la neve nello spazio antistante gli accessi degli stabili e degli eventuali garages.

3. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero delle neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate a dette operazioni.

4. I titolari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di attività artigianali sono tenuti alla pulizia dell'intero fronte dei locali comprese le vetrine.

#### Art. 6

##### Comportamenti vietati a tutela del decoro urbano

1. Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di:

a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici sia pubblici che privati, i

monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;

- b) lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
- c) espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio;
- d) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingressi;
- e) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo;
- f) dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita;
- g) trattenersi senza motivo all'ingresso o all'interno di uffici o delle sedi comunali una volta esperiti gli adempimenti d'interesse per offrire servizi e prestazioni non richieste o non attinenti compiti dell'ufficio e non riguardanti pubblici interessi;
- h) *compiere atti volti a creare disservizi o comunque a cagionare il malfunzionamento degli impianti di risalita cittadini.***

ART. 6 Bis (Approvato con delibera C.C. n.51 del 31/07/2023)

“Misure per la tutela della sicurezza e del decoro di particolari luoghi della città”

“E' vietato l'ingresso e la permanenza nell'area del quartiere Lido Tre Archi, così come meglio individuata dalle vie di cui all'allegato sub A), alle persone, non colà residenti o formalmente domiciliate, che vi si rechino o stazionino per finalità di vendita, offerta, messa in vendita, procacciamento per se stessi od altri, distribuzione, commercio, trasporto, acquisto, detenzione, a qualunque titolo, di sostanza stupefacente o psicotropa, o che ivi commettano atti predatori o di violenza penalmente configurabili.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al trasgressore sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 9, primo comma, D.L. 14/2017, nonché il provvedimento di allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 D.L.

14/2017 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, cui si fa integrale rinvio e riferimento”.

#### Art. 7

##### Obblighi dei proprietari e altri soggetti in materia di sicurezza urbana

1. I proprietari di immobili, o l'amministratore del condominio sono tenuti ad installare e tenere in efficienza un impianto che assicuri la sufficiente illuminazione nelle ore notturne degli ingressi, anditi, atri scale e pianerottoli. Agli stessi nonché agli inquilini è vietato occupare con veicoli ed oggetti e suppellettili varie accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.

2. I proprietari di cortili, terreni, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie devono provvedere alla costante pulizia dei siti, nonché a sfalciare erba alta e rovi ivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5.

3. I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.

4. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

5) Qualora ricorrano le condizioni per la nomina dell'Amministratore di condominio ex art. 1129 c.c. e' fatto obbligo ai proprietari degli immobili di esporre nell'androne in luogo ben visibile un cartello di dimensioni non inferiori a cm. 20x20 indicante il nome, cognome e recapito telefonico dello stesso ai fini di un immediato contatto.

#### Art. 8

##### Obblighi dei proprietari e altri soggetti in materia di decoro urbano

1. I proprietari di immobili, o l'amministratore del condominio devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario.

2. Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o intralcio ai passanti.

3. A salvaguardia del decoro urbano i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze e comunque siano visibili dall'area pubblica devono mantenerli in sufficiente stato di conservazione. Lo stesso obbligo è posto a carico dei proprietari o inquilini delle singole unità abitative per tendaggi e infissi collocati negli immobili.

4. Non è permesso in nessun caso scuotere, battere e spolverare tappeti, stuoie, materassi su luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

#### Art. 9

##### Obblighi e divieti a carico dei passeggeri di veicoli adibiti al trasporto pubblico

1. I passeggeri non possono salire o scendere quando il veicolo è in movimento.
2. Non possono salire e scendere da parte diversa rispetto a quella prescritta.
3. Non possono insudiciare, manomettere o rimuovere parti, strutture o accessori del veicolo.
4. Non possono occupare con cose posti a sedere.
5. Non possono emettere grida, schiamazzi o comunque recare disturbo al conducente e agli altri passeggeri.
6. Non possono stazionare in posizioni tali da limitare la libera e completa visibilità del conducente.
7. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo possono essere accertate anche dal personale dipendente dalle Aziende di Trasporto Pubblico che operano nel territorio del Comune. In tali casi il rapporto è inviato senza ritardo al Comando di Polizia Municipale per la cura della procedura sanzionatoria.

#### Art. 10

##### Occupazione del suolo pubblico

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia pure momentaneamente e con oggetti facilmente amovibili.
2. Il Comando di Polizia Municipale può autorizzare l'occupazione temporanea del suolo pubblico, previa domanda in bollo da inoltrare con almeno 5 giorni di anticipo da parte dell'interessato.
3. L'occupazione del suolo pubblico a carattere permanente è subordinata a specifica autorizzazione da richiedersi almeno 10 giorni prima.
4. Sia le occupazioni temporanee che quelle permanenti possono essere subordinate a prescrizioni e limitazioni fermo restando il pagamento della relativa tassa.
5. Le occupazioni di suolo con paletti, catenelle, dissuasori di sosta e simili, ancorché avvengano su spazi formalmente privati ma adiacenti alla pubblica via, sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione previa verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza stradale.

### TITOLO III NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

## Art. 11

### Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell'abitato

1. E' vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recare nocumento o disagio ad altri.
2. E' vietato dare alimentazione in qualsiasi forma ai piccioni torraioli.
3. I proprietari di immobili i cui vani o sottotetti costituiscono ricovero per i piccioni torraioli hanno l'obbligo di chiudere tali spazi al fine di impedirne l'accesso.
4. I proprietari o detentori dei cani debbono evitare che i loro animali lascino escrementi sul suolo pubblico; a tal fine le citate persone si debbono munire di apposita paletta o sacchetto e depositare gli escrementi raccolti nei cassonetti.
5. Non è consentito dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti luoghi pubblici del centro storico, esporre biancheria, panni, indumenti e simili; viceversa ne è consentita l'esposizione nei cortili e aree interne purché non provochino gocciolamento e non rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente su aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
7. I circhi che intendono installare le proprie strutture nel territorio comunale, prima del ritiro della autorizzazione, debbono versare presso il Comando di Polizia Municipale una cauzione in contanti pari ad euro 1.000 a garanzia del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche affissioni. Tale somma è immediatamente restituita previa verifica delle condizioni dell'area occupata e della corretta rimozione e/o defissione del materiale pubblicitario installato.

## Art. 12

### Disposizioni particolari per il trasporto di materiale polverulento ed aree di cantiere

1. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte a impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2. I veicoli destinati al trasporto di inerti materiali di risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilasci di fango e dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree di cantiere, stradali, di cave o portuali devono contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.

3. I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al punto precedente devono porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree. Tali impianti devono essere dotati di corretto sistema di raccolta e allontanamento delle acque reflue affinché, le stesse non dilagino al suolo pubblico. Gli stessi responsabili devono provvedere a mantenere umidificate le piste sterrate o asfaltate interne ai cantieri e aree e alla pulizia delle piste asfaltate per evitare o contenere la dispersione delle polveri sollevate dal transito dei veicoli.

### Art. 13 Disposizioni sui rifiuti

1. E' fatto obbligo a chiunque:

a) di depositare i rifiuti solidi urbani domestici a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo deve essere effettuato presso un altro contenitore;

b) di utilizzare, per i rifiuti putrescibili, appositi involucri protettivi che ne evitino la dispersione;

c) di sminuzzare, quando tale operazione sia possibile, i rifiuti ingombranti onde consentirne il deposito nei contenitori. In particolare le scatole di cartone devono, da parte di chi le conferisce nell'apposito contenitore, essere sminuzzate piegate e ridotte al minimo volume possibile;

d) di utilizzare per le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata i contenitori appositamente predisposti;

e) di depositare i rifiuti urbani nei cassonetti dalle ore 18.30 alle ore 6.00 di ogni giorno feriale, esclusa la serata del sabato e dei giorni prefestivi.

2. E' vietato:

a) depositare rifiuti ingombranti nei cassonetti o nelle loro vicinanze o nelle relative piazzole. Tali rifiuti debbono essere trasportati a cura del produttore nel luogo della raccolta individuato presso l'ecocentro comunale nonché in altri luoghi successivamente individuati, salva la facoltà di utilizzo dell'apposito servizio comunale ;

b) depositare nei cassonetti della nettezza urbana rifiuti liquidi, anche se in contenitori ermetici, o rifiuti suscettibili di sciogliersi (surgelati o gelati), nonché rifiuti per loro natura suscettibili di determinare danni al contenitore (es. ceneri di forno o camino calde, mozziconi di sigarette etc.);

c) conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani domestici non appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è abilitato;

d) depositare nei cassonetti della nettezza urbana potature, macerie e calcinacci provenienti da lavori edili;

e) spostare o manomettere contenitori per la raccolta dei rifiuti.

TITOLO IV  
SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

Art. 14  
Comportamenti vietati nei parchi e aree verdi

1. Nei parchi e giardini pubblici è fatto divieto di:
  - a) danneggiare la vegetazione e asportare erba, fiori o frutti;
  - b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - c) calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse;
  - d) coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli;
  - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il dodicesimo anno di età;
  - f) introdurre cani o animali in genere;
  - g) praticare il gioco del calcio o altre attività che arrechino disturbo a terzi.
2. I divieti di cui ai punti a) e c) del precedente comma si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 15  
Attività consentite nei parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, se dotati di aree idonee, è consentito l'esercizio di giostrine e giochi vari per il divertimento dei bambini.
2. Nessuna delle attività di cui al precedente comma può interessare siti erbosi.

TITOLO V  
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 16  
Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica

1. I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2. E' in particolare vietato dalle 24,00 alle 7,30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle

in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete.

3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.

4. Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi nei giorni feriali i seguenti orari: 7.30/12.30 e 15.00/19.30.

5. Nei giorni festivi, fatti salvi i casi di oggettiva urgenza, le attività lavorative rumorose sono consentite solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 20,00.

6. Possono essere accordate specifiche deroghe da parte del Comando di Polizia Municipale per comprovate urgenze connesse alla tipologia del lavoro a condizioni che si tratti di interventi di pubblico interesse.

7. Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.

8. E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti negozi magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché gli stessi non diano luogo in particolare durante le ore notturne a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati, guaiti etc. Gli operatori di cui all'art. 17 del presente regolamento oltre a contestare la violazione al presente obbligo al proprietario o detentore diffidano il medesimo, formalmente, affinché ponga in condizioni l'animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnalano il caso al Servizio Veterinario perché l'animale sia posto sotto custodia previa emanazione di specifica ordinanza sindacale.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 17 Funzioni di vigilanza

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario, vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e compiono i relativi accertamenti in conformità all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e tutti gli appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, fotografici e descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle medesime.

#### Art. 18

##### Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito.

3. Perdurando il comportamento vietato o gli effetti negativi ad esso conseguenti, il Dirigente del Settore competente emana specifico provvedimento con il quale ingiunge al contravventore di adottare tutti i comportamenti atti a far cessare l'attività vietata ed a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente la violazione.

4. Qualora il contravventore non ottemperi nel termine perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad esecuzione d'ufficio previa diffida da inviarsi al contravventore almeno 3 giorni prima; la diffida deve contenere l'indicazione della somma occorrente per la attuazione della procedura.

5. Le spese sostenute e debitamente documentate sono recuperate con successiva ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Dirigente a carico del contravventore.

#### Art. 19

##### Entità delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni è determinata in base all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Pertanto, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 50,00** ad euro 500,00. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è **il Comandante della Polizia Locale**.

3. Ai sensi della norma sopra citata l'importo da indicarsi nel verbale di accertamento della violazione, quale somma in misura ridotta da pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è **di euro 100,00 pari al doppio del minimo**.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20  
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) il regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio nella seduta del 16 dicembre 1910 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 23 marzo 1911;
  - b) ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione.

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 ottobre 2011 con delibera n. 82 e modificato con delibera di C.C. n.51 del 31/07/2023 e con delibera di C.C. n. 19 del 15/05/2025

ALLEGATO sub a) al Regolamento di Polizia Urbana

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI OPERATIVITA' DELL'ART. 6 BIS DEL  
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI FERMO

QUARTIERE Lido Tre Archi:

- Via Nenni, dal limite del Comune di Fermo, fino all'intersezione con via Togliatti;
- Via La Malfa, dall'intersezione con via Togliatti;
- Via Aldo Moro;
- Via Bachelet;
- Piazza Skanderberg;
- Largo Saragat;
- Via Segni;
- Via Salvadori Paleotti;
- Via Marilungo;
- Via Tobagi;
- Via Mattarella;
- Largo Guido Rossa;
- litorale prospiciente l'area descritta;
- letto fiume Tenna.